

(N. 1819)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d' iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1957

Deroga ad alcune norme di cui all'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 a favore dei dipendenti dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è proposto alla vostra approvazione tende a porre rimedio ad una situazione di grave disagio in cui si sono trovati, senza loro colpa, alcuni dipendenti dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

È ben noto a voi, onorevoli Senatori, che con l'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, fu concessa la possibilità al lavoratore assicurato obbligatoriamente contro la invalidità e vecchiaia che cessi dal rapporto di lavoro o per il quale venga meno l'obbligo assicurativo di conservare i diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria mediante versamento di contributi volontari alla assicurazione base e al Fondo per adeguamento pensioni.

Tale facoltà è condizionata per la stessa norma di legge, al fatto che, nel quinquennio precedente la domanda, l'assicurato possa far valere un certo numero di contributi (mensili, settimanali, giornalieri, od annui a seconda delle varie categorie).

Con l'articolo 28 dello stesso provvedimento fu stabilito che potessero usufruire delle nuove disposizioni coloro che alla data di entrata in vigore della legge risultavano già ammessi alla prosecuzione volontaria in base all'articolo 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per averne fatta tempestiva domanda entro un quinquennio dalla cessazione dell'obbligo di assicurazione.

In via di stretto diritto dovevano essere ammessi alla prosecuzione volontaria i dipendenti dell'Opera nazionale invalidi di guerra in quanto per gli stessi l'obbligo della iscrizione vigente fino al '42 cessò con la entrata in vigore del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175. Ma per poter far valere le disposizioni di cui all'articolo 5 della nuova legge sarebbe stato necessario che essi avessero già ottenuta l'ammissione alla prosecuzione obbligatoria in virtù di domanda fatta entro un quinquennio dal 1942.

Nessuno però dei detti dipendenti era stato in condizione di poter presentare tempestivamente la domanda di prosecuzione volontaria per il fatto che dal 1939 rimase aperta la discussione, tra l'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale essi dipendevano, e l'Istituto di previdenza sociale, circa la obbligatorietà della loro iscrizione, e tale discussione è stata risolta soltanto con provvedimento del 15 febbraio 1954. Dal 1939 al 1954 è rimasto *sub iudice* se per il periodo dal 1939 al 1942 i dipendenti dell'Opera nazionale invalidi di guerra dovessero o meno essere iscritti dalla assicurazione obbligatoria: durante questo quindicennio di situazione giuridica incerta l'Opera nazionale invalidi di guerra non pagò i contributi, ma nel quindicennio si inserì anche il quinquennio entro il quale i dipendenti avrebbero dovuto — se i contributi fossero stati versati — domandare di essere ammessi alla prosecuzione volontaria: mancando così la domanda tempestiva mancò l'ammissione alla prosecuzione. Non essendo stati quindi ammessi i dipendenti dell'Opera nazionale invalidi di guerra alla prosecuzione volontaria, nè avendo gli stessi nel quinquennio precedente il 1952 versato i contributi voluti dall'articolo 5 della legge n. 218, perchè intanto era venuto meno per loro l'obbligo della iscrizione, l'Istituto di previdenza sociale non ha potuto neppure ammetterli a sanare la posizione versando i contributi per l'assicurazione volontaria del periodo 1942-1954.

Di qui la necessità di una norma di legge che metta rimedio ad una situazione della quale

nessuno è sostanzialmente colpevole, se non il marasma conseguente alla guerra e al dopo guerra, marasma per cui non si provvide tempestivamente fino al 1954 a risolvere la questione di diritto sorta nel 1939.

Il disegno di legge non riguarda molte persone: si tratta di un gruppo di modesti funzionari (tutti con stipendi non superiori alle lire 60.000 mensili) che, se non si ponesse rimedio alla situazione creatasi, si troverebbero gravemente ed ingiustamente danneggiati.

È chiaro che nessun particolare aggravio la norma porterà nè all'Erario dello Stato, nè, in sostanza, al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto in un primo tempo l'Istituto avrà ad impinguarsi con la riscossione dei contributi arretrati, successivamente invece avrà una perdita perchè dovrà provvedere alle pensioni quando si matureranno.

Unico danno effettivo che alla fine potrà gravare sull'Istituto nazionale della previdenza sociale sarà quello del mancato godimento degli interessi relativi al periodo per il quale i versamenti si effettueranno soltanto a legge approvata, e quello del mancato incameramento dei capitali dei dipendenti dell'Opera nazionale invalidi di guerra che siano deceduti nel periodo dal 1942 ad oggi. Ma si tratta, come è evidente, di perdite minime.

In relazione ai motivi accennati il proponente è certo di poter contare sul vostro voto per l'approvazione del disegno di legge nei termini seguenti:

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In parziale deroga al disposto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, i dipendenti dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in servizio da data antecedente al 1° novembre 1942 sono ammessi a conservare i diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria per raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e invalidità permanente, mediante il versamento dei contributi volontari alla assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento pensioni, ove ne facciano domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, e versino i contributi per il periodo dal 1° novembre 1942 alla data dell'accoglimento della domanda stessa in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla richiesta che verrà loro comunicata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a mezzo lettera raccomandata.